



COMUNE DI RIALTO

(Provincia di Savona)

ORDINANZA N° 5

ORDINANZA SINDACALE DI PARZIALE REVOCA DELL'ORDINANZA N. 1 DEL 14/02/2026 – RIAPERTURA DELLA STRADA VIA MELOGNO (LOC. BARCA) NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIV. 68 E L'INTERSEZIONE CON VIA CHEIRANO, CON LIMITAZIONE IN CASO DI ALLERTA ARANCIONE/ROSSA.

IL SINDACO

PREMESSO che a seguito delle precipitazioni meteoriche, avvenute in data 14 febbraio u.s., si è verificata la caduta di alcuni massi sulla sottostante viabilità comunale di via Melogno;

CONSIDERATO che detta situazione costituiva un potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;

PRESO ATTO dello stato dei luoghi e che a seguito di sopralluogo, si è ritenuto opportuno interdire la circolazione veicolare nel tratto di strada compreso tra il civ. 68 all'intersezione con via Cheirano;

RICHIAMATE integralmente le Ordinanze Sindacali:

- n.ro 1 del 14/02/2026, avente ad oggetto “ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE RELATIVA ALLA CHIUSURA DELLA STRADA VIA MELOGNO (LOC. BARCA) NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIV. 68 E L'INTERSEZIONE CON VIA CHEIRANO, PER PERICOLO CADUTA MASSI.”

- n. ri 2, 3 e 4 del 18/02/2026 che ordinavano ai proprietari dei mappali su cui insiste la scarpata prospiciente la strada, la messa in sicurezza della stessa, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 15 gg. dalla notifica dell'atto, comunicando l'avvenuta esecuzione dei lavori;

CONSIDERATO che tale comunicazione è stata acquisita da questo ente al Prot. 664 in data 18/03/2026 e conservata agli atti di ufficio;

VISTO l'art. 54 del D.lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti locali il quale attribuisce al Sindaco il compito di emanare atti volti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'art. 650 del Codice Penale, dal titolo “Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità”, secondo cui “chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206,00;

COMUNE DI RIALTO

(Provincia di Savona)

in considerazione di quanto sopra esposto,

ORDINA

la revoca parziale dell'Ordinanza n. 1 del 14/02/2026, riaprendo al traffico, sia veicolare che pedonale, la strada comunale denominata via Melogno, nel tratto di strada compreso tra il civ. 68 all'intersezione con via Cheirano, **dalle ore 9.00 del giorno 27/03/2026, tranne nei giorni di allerta arancione o rossa;**

DISPONE

A chiunque di osservarla e rispettarla;

all'Ufficio Tecnico Comunale di provvedere alla rimozione dell'idonea segnaletica posizionata;

L'invio di copia del presente provvedimento a:

- Prefettura/UTG Savona;
- Regione Liguria;
- Responsabili di settore del Comune di Rialto;
- Stazione Carabinieri del Comune di Finale Ligure;
- Stazione Carabinieri Forestali del Comune di Calice Ligure;
- Soc. T.P.L. – Trasporto Pubblico di Linea;

Che la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line e tramite i canali mediatici.

INFORMA

Che contro la presente ordinanza, esclusivamente da parte di chi sia leso un suo interesse legittimo, è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza all'Albo Pretorio.

Rialto, li 26/03/2026

IL SINDACO
(Valentina Doglio)

